

**DISPOSIZIONI E COMPETENZE IN MATERIA DI SAFETY E
SECURITY
NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

SAFFETY

**Dott. Angelo Di Perna
Sottufficiale Polizia
Locale -Esperto nelle
attivit  delle Politiche di
Sicurezza urbana**



PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

PUBBLICA SICUREZZA

mira a tutelare in generale la collettività contro i pericoli e le turbative generiche che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

è intesa a tutelare la collettività contro i pericoli e le turbative specifiche che minaccino la collettività stessa in particolari settori della vita sociale.

COSTITUZIONE

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

Ordine pubblico e pubblica
sicurezza

A

B

D

C

Polizia amministrativa locale

Area pubblica

A

Demanio o patrimonio
della P.A.

B

Area privata

C

Il contesto in cui si inserisce l'intervento dello Stato Italiano - Analisi

Dal 7 gennaio 2015, con l'attentato a Parigi alla redazione di «Charlie Hebdo», in tutta Europa e negli Stati Uniti ci sono stati almeno **13 episodi terroristici** focalizzati a colpire soggetti partecipanti a manifestazioni ed eventi o anche radunati in luoghi particolarmente affollati.

- Attentati con esplosivo o armi da fuoco n. 5: → 240 morti e 739 feriti;
- Attentati con mezzi impropri n. 8: → 139 morti e 626 feriti;

Totale attentati dal 7 gennaio 2015, n. 13: → 379 morti e 1365 feriti media per attentato 29 morti e 105 feriti.

TORINO – Piazza San Carlo – 3 giugno 2017 ore 22.15 –

Per ragioni oggetto di attività di indagine da parte della Magistratura (che ha emesso già una ventina di comunicazioni di garanzia) la folla (30.000 persone) che assiste alla finale di Champions League “Juventus – Real Madrid” sul maxi schermo posizionato nella piazza, viene colta da panico (quasi certamente indotto) – a causa di ciò si conteranno, dopo la fine della serata: **1 morto e 1.526 feriti.**


- il morto e un numero di feriti per **schiacciamento**;
- la maggioranza dei **feriti per tagli** dovute alle bottiglie di vetro abbandonate.

Il contesto in cui si inserisce l'intervento dello Stato Italiano - Analisi

Piazza San Carlo – Torino, dopo gli incidenti



QUALI SONO GLI OBIETTIVI ALLA LUCE DI QUESTI EVENTI




METODOLOGIA



IL CONCETTO DI SICUREZZA

La sicurezza personale è un elemento fondativo del benessere degli individui.

Essere vittima di un crimine può comportare una perdita economica o un danno fisico e/o psicologico ma l'impatto più importante è il senso di vulnerabilità che determina: **vittimizzazione**.



La risposta del legislatore

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 all'art. 1 definisce il concetto di “sicurezza integrata”:

«l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali».

Inoltre, l'incentivazione della «sicurezza integrata», promossa ai sensi dell'art. 2, d.l. 14/2017, riguarda in primo luogo il **coordinamento dei soggetti istituzionali interessati, quali Prefetto, Sindaco e Questore**, responsabili dello svolgimento di attività di interesse comune. Ognuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, **dà impulso alla collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale.**

L'obiettivo principale sarà dato dalla messa a sistema delle “**Centrali di comunicazione, comando e controllo**” estendendo gradualmente su tutto il territorio Nazionale l'applicazione del Nuovo Numero Europeo (c.d. **112 NUE**). In base all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il Ministero dell'Interno ha provveduto, nell'anno 2018, a stipulare con le Regioni accordi finalizzati a garantire l'uniforme passaggio alla numerazione unica di emergenza, per la cui realizzazione l'art. 14 del D. L. n. 14/2017 ha previsto specifiche misure di sostegno in favore delle Regioni.

Gli obiettivi generali che la normativa, in questione, intende realizzare per mezzo dell'approccio sinergico inter-istituzionale espresso dalla sicurezza integrata, mirano a garantire in modo completo la “sicurezza urbana”, definita all'art. 4 della citata legge di conversione:

“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”.

LE EVOLUZIONI DELLE CIRCOLARI

Circolare “Gabrielli”

n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

ROMA, 7 GIUGNO 2017

- PREFETTI REPUBBLICA
- COMMISSARI GOVERNO
- PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA
- QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO – BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI

Circolare VVF - dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0011464.19-06-2017

MOD. ARRO
Interno 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

***Circolare Mininterno - Gabinetto del Ministro -
N. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 – con
annesse linee guida***

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)

Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

***Circolare Mininterno - Gabinetto del Ministro -
N. 11001/110(10) del 18 luglio 2018 – con
annesse linee guida sostitutive di quelle del
28/07/2017***

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

***LE NORMATIVE DI
«SETTORE» E LA
GIURISPRUDENZA***

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono **entro le ore 24** del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, **pubblici trattenimenti**, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di **200 partecipanti** e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Giurisprudenza

La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

Tulps – Imprenditorialità

L'attività imprenditoriale è caratterizzata quindi dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- pagamento di un **biglietto** di ingresso, anche a mezzo di rilascio di tessere;
- **pubblicità** degli spettacoli a mezzo di giornali, radio, locandine od altro;
- caratteristiche dei **locali** tali da ritenere di essere in presenza di attività imprenditoriale;
- **numero** delle persone che accedono ai locali: necessitano di licenza, per esempio, le manifestazioni che si svolgono in **spazi privati** nei quali sia consentito l'ingresso con biglietto d'invito se, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, il numero degli accessi divenga rilevante;

Giurisprudenza

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 14-05-2015, n. 204 Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo **acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso**, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. Con la conseguenza che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 68 R.D. n. 773/1931

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-10-2014, n. 2520 Infatti, la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, indica che il **rilascio della tessera di socio** costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Con la conseguenza che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 68 R.D. n. 773/1931 (TULPS).

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. VI, 01-10-2014, n. 4872

Nella generale disciplina statale di cui ai capi II e III del titolo III del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), **le sale da biliardo o da gioco** costituiscono esercizi pubblici, la cui disciplina resta distinta rispetto a quella degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici di cui agli artt. da 68 a 85-bis del medesimo R.D.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 07-06-2010, n. 1705

L'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 68 TULPS (diversamente da quella di cui all'art. 69 TULPS) deve essere in possesso dell'esercente di un pubblico esercizio solo se l'attività di intrattenimento all'interno dello stesso pubblico esercizio riveste il carattere dell'imprenditorialità. **Là dove si tratti di intrattenimento occasionale, in assenza di uno scopo di lucro aggiuntivo**, la titolarità della licenza di cui sopra si rivela non necessaria. Determinante è il riscontro o meno della presenza di apparecchiature tecniche tipiche dei locali di intrattenimento danzante, della richiesta agli avventori il pagamento di un biglietto d'ingresso, anche nella forma di aumento del prezzo delle consumazioni.

Codice penale – ART. 666

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura [c.p. 681], o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 258 a euro 1.549**.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E' sempre disposta la **cessazione** dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo **non è ammesso il pagamento in misura ridotta** a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un **teatro o di un luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Codice penale – art. 681

Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Chiunque apre o tiene aperti [c.p. 666] luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite Commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il **parere** sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) **verificare** le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) **accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) **accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) **controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone** il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Modifiche ed integrazioni 2023

- *L'art. 7, comma 7-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022) , coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», estende la vigenza delle disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un **massimo di 1.000 partecipanti**, sino al **31 dicembre 2023**, prorogata poi al 31.12.2024 con la legge comunitaria 2024. La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l'orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si g a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono **in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00** (non più le 23). Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una **SCIA presentata dall'interessato al SUAP**, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.*

Art. 38-bis. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (così modificato dall'art. 7, comma 7-sexies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 - In vigore dal 28 febbraio 2023)

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica** per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità **in data non anteriore a due anni.**

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141 bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la **commissione di vigilanza** è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è **nominata ogni tre anni** dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal **sindaco** o suo delegato che la presiede;
- b) dal **comandante** del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente **medico** dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'**ufficio tecnico** comunale o suo delegato;
- e) dal **comandante provinciale dei Vigili del fuoco** o suo delegato;
- f) da un **esperto in elettrotecnica**.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

Alla commissione possono essere **aggregati**, ove occorra, uno o più **esperti in acustica o in altra disciplina tecnica**, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, **su loro richiesta**, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti **uno o più supplenti**. Il parere della commissione è dato **per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti**.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 141 bis

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, **individua i componenti delegati ad effettuarli** e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

R.D. 06/05/1940, n. 635 – ART. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 **provvede la commissione provinciale di vigilanza.**

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

L. 15/12/2011, n. 217

6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in **stabilimenti balneari**, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

Tulps – r.d. 773/1931 – ART. 80 e norme attuazione

Ministero dell'interno - D.M. 18/05/2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle **norme di buona tecnica** emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune

Circolare Gabrielli



Il Ministero dell'interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) ha diffuso la **circolare 7 giugno 2017** concernente “Il governo delle pubbliche manifestazioni – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone”.

- **capienza** delle aree di svolgimento dell'evento;
- **percorsi separati** di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- **piani di emergenza** e di **evacuazione**;
- suddivisione in **settori** dell'area di affollamento;
- piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di **operatori formati**;
- **spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

Circolare Gabrielli



- **spazi e servizi di supporto accessori**;
- previsione di un'adeguata **assistenza sanitaria**;
- presenza di **impianto di diffusione** sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
- possibile **divieto di vendita di alcolici** e altre bevande in bottiglie di vetro.



TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO				
Periodicità dell'evento	Annualmente	1		
	Mensilmente	2		
	Tutti i giorni	3		
	Occasionalmente/all'improvviso	4		
Tipologia di evento	Religioso	1		
	Sportivo	1		
	Intrattenimento	2		
	Politico, sociale	4		
	Concerto pop/rock	4		
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1		
	Possibile consumo di droghe	1		
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1		
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1		
	Presenza di figure politiche-religiose	1		
	Possibili difficoltà nella viabilità	1		
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	Presenza di tensioni socio-politiche	1		
	<12 ore	1		
	da 12 h a 3 giorni	2		
Luogo (più scelte)	>3 giorni	3		
	In città	1		
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2		
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2		
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2		
	All'aperto	2		
	Localizzato e ben definito	1		
	Esteso >1 campo di calcio	2		
	Non delimitato da recinzioni	1		
	Delimitato da recinzioni	2		
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2		
	Recinzioni temporanee	3		
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3		
	Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
		Disponibilità d'acqua	-1	
Punto di ristoro		-1		
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF		+1		
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF		1		
SUBTOTALE A				

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 +25
elevato	> 30

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso**

larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

L'evoluzione delle Circolari :

CIRCOLARE «MORCONE» DEL 28 LUGLIO 2017:

- ▶ ruolo di coordinamento affidato ai Prefetti da esplicarsi nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- ▶ parametri da adottare per la safety in analogia a quelli adottati per i pubblici spettacoli;
- ▶ approccio flessibile in relazione alle «vulnerabilità»;
- ▶ valutazione dell'evento e delle «vulnerabilità» non astratta o legata all'applicazione di rigidi schemi di riferimento bensì ricondotta ad un'analisi di contesto del rischio che tenga conto dell'effettiva esigenza di rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo;

L'evoluzione delle Circolari:

CIRCOLARE MORCONE DEL 28 LUGLIO 2017:


- Necessità di una forte cooperazione inter-istituzionale;
 - Integrazione del C.P.O.S.P. con il **Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco**;
 - Coinvolgimento nei C.P.O.S.P. dei Sindaci interessati e dei relativi Comandanti dei Corpi di Polizia Locale;
- Verifiche sempre congiunte tra Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, 118, Ufficio Tecnico Comunale e Comando Polizia Locale competente per territorio

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE MORCONE DEL 28 LUGLIO 2017:



Il procedimento di gestione degli eventi



Dalle commissioni di vigilanza, a queste «regole» vanno aggiunte quelle da osservare nel ricorrere di situazioni straordinarie (un massimo affollamento, pubblico suddiviso, vie di esodo, ecc.):

- Rafforzamento del piano di emergenza. E' in questo documento che aggiunto alla documentazione progettuale predisposta dall'organizzatore si dovranno specificare i sistemi individuati per evitare il sovraffollamento. Saranno necessari sistemi «Conta persone» o, in alternativa, ci dovranno essere varchi presidiati da previsti «Operatori»;

- Valutare la necessità di fornire il «Pass» di ingresso;
- Infine, altro aspetto critico, trattato in questa Circolare, è il rischio connesso al propagarsi degli effetti di panico, intesi come rischi non prevedibili e non affrontabili solo in termini di prevenzione. In questi casi è necessario potenziare i servizi antincendio anche con professionalità specifiche.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO – ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

A pochi giorni di distanza dalla diffusione della «Circolare Gabrielli», con questo atto il Ministero dell'Interno ha ulteriormente chiarito queste tematiche, allo scopo di fornire indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di «Safety». Nel dettaglio si chiarisce che:

- Le manifestazioni cui si riferisce il Capo della Polizia, sono gli eventi di qualsiasi natura o finalità che presentano profili di criticità e che meritano attenzione e cautela indipendentemente dall'affollamento;**
- Le condizioni da verificare e le conseguenti azioni di «»Safety» da attuare, non rappresentano un blocco unico di misure da applicare tutte a qualsiasi manifestazione;**

- **L'approccio deve essere flessibile, al fine di garantire una valutazione specifica del quadro dei rischi per singolo evento;**
- **Non si devono guardare solo i «numeri», ma anche la conformazione e la dimensione del luogo;**
- **Bisogna valutare sia il carattere «Statico» sia quello «Dinamico» delle manifestazioni/eventi;**
- **Bisogna valutare con precisione le «Regole tecniche» fornite dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017.**

“Direttiva” 18 luglio 2018

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva



MINISTERO
DELL'INTERNO

Circolare 18 luglio 2018

DESTINATARI

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

AOSTA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

Circolare 18 luglio 2018

è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una **reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo**. ... dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale. ... **indicazioni - che tengono luogo delle precedenti** - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un **"approccio flessibile"** alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Circolare 18 luglio 2018

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a **regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta **all'organizzatore**, che invierà al Comune, con **congruo anticipo** rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

SCIA

AUTORIZZAZIONE

Circolare 18 luglio 2018

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'**art. 80** del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il **parere della Commissione** comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà **rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo**, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Circolare 18 luglio 2018

Qualora **nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety** di tale **complessità e delicatezza** da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino **peculiari condizioni di criticità** connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il **Sindaco**, o il **Presidente della Commissione** di vigilanza, ne informerà la Prefettura. ... acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Circolare 18 luglio 2018

nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente **modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore**, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

SAFETY

SECURITY

Circolare 18 luglio 2018

Il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante **“Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”** – che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017.

Circolare 18 luglio 2018

Con riferimento alle manifestazioni di cui agli **artt. 18 e 25 del regio decreto n. 773 del 1931**, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica **solo** in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, **potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety** ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

R.D. 773/1931 (TULPS)*

TULPS - art. 18

I promotori di una **riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico**, devono darne **avviso, almeno tre giorni prima**, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

TULPS - art. 25

Chi promuove o dirige **funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie**, deve darne **avviso, almeno tre giorni prima**, al Questore.

() Riferimento Circolare Ministero dell'Interno del 18/07/2018 (Prefetto Piantedosi)*

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.**

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in **luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80** del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un **utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme** di sicurezza per esse applicabili.

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

Accessibilità mezzi di soccorso:

larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

Individuazione delle **aree di ammassamento** per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.



Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

Oppure

- b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.



Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una **densità di affollamento massima pari a 2 persone/mq**. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di **capacità di deflusso di 250 persone/modulo**. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, **l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.**

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento **fino a 10.000 persone** non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.




Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un **congruo numero di estintori portatili**, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da

posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di **oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio** di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.



Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il **responsabile dell'organizzazione** dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

Dovrà essere prevista la **possibilità di comunicazione con il pubblico** degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni Si dovrà altresì prevedere, **nell'ipotesi di evento incidentale**, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora ...

Centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio



Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad **una unità ogni 250 persone** presenti ...

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di **GPL** in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.;
- Rispetto di una **distanza di sicurezza** non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL;
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di **liquidi o gas combustibili** devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione;
- Disponibilità di **estintori portatili** di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 mq di area coperta ed utilizzata.

Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da **peculiari criticità** e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza. ... Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.



Domande ?

Dubbi?

Perplexità?

Grazie

Angelo Di Perna Esperto in Politiche in Sicurezza urbana